

**Sentenza:** 30/11/2007, n.402

**Materia:** governo del territorio

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** dedotti dal ricorrente gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** legge della Regione Lombardia 14 luglio 2006, n.12 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12 "Legge per il governo del territorio") articolo 1 comma 1 lettera h)

**Esito:** non fondatezza della questione di legittimità sollevata sulla norma oggetto di impugnazione

**Estensore nota:** Ilaria Cirelli

La disposizione regionale impugnata dal governo sostituisce parte dell'articolo 36 comma 4 della l.r. 12/2005, la legge sul governo del territorio, riducendo da cinque a tre anni dall'adozione dello strumento urbanistico il termine massimo di efficacia delle misure di salvaguardia.

Secondo il ricorrente la previsione legislativa della nuova scadenza del termine finale di applicazione della misura di salvaguardia, non accompagnata da una norma transitoria che disciplini i procedimenti di adozione-approvazione in corso, produrrebbe l'effetto, per i Comuni interessati, di dover necessariamente provvedere secondo i piani urbanistici vigenti, anche se potenzialmente in contrasto con il piano di governo adottato (PGT), rendendo così possibili interventi edilizi da quest'ultimo non consentiti.

Tale norma che, peraltro, adegua la disciplina regionale ai termini previsti dalla normativa statale in materia (art.12 comma 3 del d.p.r. 380/2001), risulterebbe affetta da irragionevolezza ed in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

La Regione Lombardia si costituisce chiedendo venga dichiarata l'infondatezza del ricorso ed evidenzia, in primo luogo, come la norma oggetto dell'impugnazione del Governo si collochi nell'ambito della potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma Cost. e come il legislatore regionale l'abbia legittimamente esercitata nel rispetto del principio statale desumibile in materia, costituito solo dall'obbligo di previsione delle norme di salvaguardia a garanzia degli strumenti urbanistici adottati.

In secondo luogo la difesa della Regione fa presente che la disposizione impugnata dallo Stato, con cui si riduce il termine di efficacia delle misure di salvaguardia, si riferisce alle misure applicabili *sino all'adozione degli atti di PGT* e non a quelle a regime, disciplinate dall'articolo 13 comma 12 della l.r. 12/2005, che sono invece a garanzia dei PGT adottati. Dunque la censura di irragionevolezza del governo è, secondo la Regione, del tutto infondata poiché è impossibile ipotizzare un contrasto tra titoli abilitativi, rilasciati dai Comuni, e strumenti urbanistici quali i PGT ancora non adottati.

La Corte accoglie la tesi prospettata dalla Regione Lombardia e si pronuncia a favore dell'infondatezza della questione di legittimità che le è stata sottoposta, affermando che la disposizione regionale impugnata, che costituisce esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio, non presenta i vizi lamentati dal ricorrente in quanto è rispettosa delle norme statali in materia, né determina gli effetti lesivi paventati poiché si riferisce ad una fattispecie diversa da quella prospettata nel ricorso.